



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 24/04/2013

OGGETTO: IMU: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELL'ESERCIZIO 2013 E CONTESTUALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMU

L'anno 2013 addì 24 del mese di Aprile convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
Francesco Dessì	Si	Luigi Frau	Si
Ef시오 Arrais	Si	Gianfranco Littarru	Si
Giuseppe Baire	Si	Francesco Magi	Si
Maria Lucia Baire	Si	Giacomo Mallus	Si
Giuseppe Cabiddu	Si	Giorgio Marongiu	Si
Fabrizio Cau	Si	Andrea Piano	Si
Giovanna Congiu	Si	Bruno Pillitu	Si
Silvano Corda	Si	Christian Ruiu	No
Ef시오 Demuru	Si	Giampiero Sanna	Si
Giuseppe Dessì	Si	Marco Zaccheddu	Si
Giuseppe Fiume	Si		

Presenti 20

Assenti 1

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Lai Salvatore e Piga Beniamino;

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Silvano Corda, Ef시오 Arrais, Andrea Piano;

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Marongiu introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "IMU: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELL'ESERCIZIO 2013 E CONTESTUALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMU";

Dato atto che gli interventi dei vari Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta redatto in data odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- all' art. 13, comma 1, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;
- all'art. 13, comma 13 stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Rilevato che l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilisce che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Considerato che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come sostituito dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360; .

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;



Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra, e in particolare:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

Rilevato che nel Comune di Capoterra, inserito nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale;
- i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 49 del 31/10/2012 avente ad oggetto "IMU: Regolamento e determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta nell'anno 2012";

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato:

- di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote, detrazioni e assimilazioni all'abitazione principale:

Aliquota di base	0,76 %	per altri fabbricati e aree edificabili
Aliquota ridotta	0,40 %	per abitazione principale e relative pertinenze

con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

- di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- di adeguare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria alle modifiche apportate alla disciplina IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);



Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 31/10/2012 avente ad oggetto l'applicazione dell'imposta municipale propria alle modifiche suddette;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

(Si allontanano dall'aula i Consiglieri (Frau, Baire G., Baire M.L., Magi, Dessi G., Congiu G. e Littarru G. - presenti n.13)

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

Proceduto a votazione palese per alzata di mano fra i 13 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n.12
Astenuti: n.01 (Cabiddu)

Visto l'esito della votazione suindicata,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria vigenti per l'anno 2012, come di seguito indicate:

Aliquota di base	0,76 %	per altri fabbricati e aree edificabili
Aliquota ridotta	0,40 %	per abitazione principale e relative pertinenze

con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

- 2) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 3) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 5) di adeguare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria alle modifiche apportate alla disciplina IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- 6) di dare atto che:
- le modifiche apportate sono indicate nell'allegato A;
 - il Regolamento approvato con la presente deliberazione, in vigore dal 1° gennaio 2013, è quello risultante nell'allegato B;
- 7) di dare atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 13 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n.13

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Bellisai

IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Marongiu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile
F.to Dott.ssa M.R. Uccheddu

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile
F.to Dott.ssa M.R. Uccheddu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero _____, il giorno ___/___/_____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/_____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Bellisai

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Bellisai

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
